



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO – SEZ. VIII CIVILE

in persona dell'avv. Antonella Mencherini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 4678/2023 e discussa all'udienza del 26 ottobre
2023

VERTENTE TRA

N. MAURIZIO, elettivamente domiciliato in

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio

Arnone in forza di procura speciale alle liti annessa all'atto di citazione

-PARTE ATTRICE-

CONTRO

TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in Milano, Via G. Negri n. 1



-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a verbale all'udienza del 26 ottobre 2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato via pec in data 08.11.2022, parte attrice ha convenuto in giudizio la società TIM S.p.A. per sentire accertare la non debenza dell'importo di cui alla fattura RE03287044, nonché alla refusione delle spese di lite, comprensive di quelle della fase di conciliazione, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Assumeva in fatto l'attore che tra il medesimo e la società convenuta era stato concluso un contratto per la fornitura di servizi di telefonia con utenza n. [REDACTED] il quale era stato disdettato in data 28.04.2021 con restituzione del modem/router.

Concludeva parte attrice che nonostante la cessazione del predetto contratto aveva ricevuto fatture e non ultimo il sollecito di pagamento della somma di €. 396,76 inerente a costi non dovuti.

Nessuno si costituiva o compariva per la convenuta, di cui veniva dichiarata la contumacia, previa verifica della regolarità del contraddittorio.

Disposto rinvio per l'espletamento del tentativo di conciliazione previsto in materia di controversie tra utente ed operatori di servizio



di telefonia, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 12.05.2023 per la verifica dello stesso.

Alla predetta udienza, parte attrice, previa produzione del verbale negativo per mancata adesione della società convenuta e rinuncia alle istanze istruttorie, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, che veniva fissato al 26.10.2023.

A tale udienza, il processo era incamerato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha proposto una domanda di accertamento negativo della debenza della somma di €. 396,76 di cui al sollecito del 31.08.2021 ed inerente alla fattura n. RE03287044 emessa dalla compagnia telefonica convenuta.

All'esito delle risultanze istruttorie ed in particolare dei prodotti documenti, deve ritenersi documentata la circostanza che tra le parti in causa era stato concluso un contratto di somministrazione del servizio di telefonia sull'utenza [REDACTED].

L'attore ha, sempre *per tabulas*, dimostrato di avere in data 28.04.2021 inviato comunicazione di cessazione del sopra citato rapporto contrattuale, dopo la quale, comunque, la Tim S.p.A. ha emesso la citata fattura.

Ulteriormente circostanziato con prove precostituite è il dato che, attivata a cura dell'attore medesimo la procedura conciliatoria presso l'ADR per la illegittimità delle pretese della società convenuta, questa



non ha avuto esito alcuno per mancata adesione della parte invitata

Tim S.p.A.

Con l'acquisito quadro probatorio, quindi, deve ritenersi assolto a cura di parte attrice sia la condizione di procedibilità della domanda sia il proprio onere probatorio in ordine acclarato addebito di somme a cura dell'operatore telefonico, il quale - di contro - non ha fornito la dovuta prova inerente al proprio diritto agli importi richiesti.

Secondo, infatti, orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice di Pace, l'utente deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre la compagnia telefonica è gravata dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile, sez. I, sentenza 10.10.2007 n. 21140).

Le Sezioni Unite (sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001), chiamate a pronunciarsi sulla ripartizione tra creditore e debitore dell'onere della prova dell'inadempimento nei casi di responsabilità contrattuale hanno cristallizzato una volta per tutte suddetto principio.

Da ciò consegue che era onere della compagnia convenuta provare che gli addebiti contestati erano dovuti in forza del sopra citato contratto di somministrazione.

Oltremodo, sul punto si richiama il principio di diritto della Suprema Corte, secondo il quale: *"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre*



su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo" (Cass. n. 16917 del 4 ottobre 2012).

A fronte dell'assenza di prova in ordine alla sussistenza del credito della compagnia telefonica convenuta, come indicato nella sopra menzionata fattura, la quale si rammenta non ha valore probatorio in sede di procedimento di cognizione ordinaria, deve dichiararsi non dovuto dall'attore l'importo di €. 396,76 in favore della TIM S.p.A. di cui al citato sollecito.

In ordine al governo delle spese di lite, queste devono liquidarsi secondo il principio della soccombenza, in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/14 e suoi aggiornamenti, tenuto conto della natura non complessa della questione trattata e delle fasi processuali effettivamente espletate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara non dovuto l'importo di €. 396,76 di cui al sollecito del 31.08.2021 inerente alla fattura n. RE03287044;

- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





Così deciso in Milano il 2 gennaio 2024

Il Giudice di Pace

Avv. Antonella Mencherini

